



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 68 del 27/07/2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19: RIDUZIONI TARI 2021 E 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 16:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	Sindaco	BELOTTI MARIA ROSA	Si
<u>2</u>	Assessore	MAIOCCHI LAURA	Si
<u>3</u>	Assessore	MIRANDOLA VANNI	Si
<u>4</u>	Assessore	MARANO STEFANIA	Si
<u>5</u>	Assessore	BARLETTA GIUSEPPE	Si
<u>6</u>	Assessore	SEVERGNINI GIUSEPPINA	No

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.

Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19: RIDUZIONI TARI 2021 E 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, che disciplina lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, approvato con Delibera di Giunta n. 66 del 28/07/2020;

DATO ATTO che per il collegamento da remoto è stata utilizzata la piattaforma Cisco WebEx;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus nel corso del 2020;

CONSIDERATO che, con deliberazione di G.C. del 4/8/2020 n. 69, il Comune di Pero ha definito le modalità di erogazione di specifici contributi finalizzati a ridurre la TARI dovuta nel corso del 2020 da parte delle Utenze non domestiche, a fronte della situazione di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che il protrarsi della stessa ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

CONSIDERATO che tale norma prevede altresì che i Comuni possono concedere riduzioni della TARI *«a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate»*, le quali - se non utilizzate - dovranno essere restituite allo Stato;

RITENUTO che tale disposizione normativa - nel momento in cui prevede di applicare delle riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria - sia contrastante con il principio dettato dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell'effettiva fruizione del servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione *«a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»*, per cui la sua applicazione, basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO che, come già nel 2020, tale intervento possa essere adottato mediante l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'introduzione di tali misure, che i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) da un lato risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, e dall'altro devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario - a fronte della situazione di emergenza sanitaria protrattasi nel corso del 2021, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza - intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

CONSIDERATO che, a tal fine, con deliberazione di C.C. del 29/6/2021 n. 20, è stato espressamente previsto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato sarebbero stati utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che, nella stessa delibera, era stato stabilito che l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi sarebbe stata demandata ad una successiva delibera di Giunta Comunale, per poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

DATO ATTO che, al fine di ristorare tali tipologie di utenze dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, il Comune di Pero intende quindi istituire ed erogare, per l'anno 2021, un contributo compensativo fino a € 185.214,51 da applicare fino al 100% della quota variabile della tariffa prevista a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria (con l'esclusione di banche, supermercati, negozianti di generi alimentari e, più in generale, di tutti i soggetti non interessati da provvedimenti di chiusura), che verrà finanziato dall'Amministrazione con i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 6 D.L. 73/2021;

CONSIDERATO altresì che, non avendo utilizzato il Comune tutte le risorse assegnate nel corso del 2020 per concedere riduzioni della TARI, l'Amministrazione intende erogare, a valere sulla bollettazione per l'anno 2021, un ulteriore contributo compensativo a favore delle utenze, anche domestiche, che si siano trovate in difficoltà nel pagamento dei tributi locali a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto, utilizzando i residui fondi stanziati dallo Stato nel 2020, che - in assenza di alcun vincolo di destinazione di tali risorse - possono essere destinati sia a favore delle Utenze non domestiche che di quelle domestiche e che verrà erogato sulla base delle seguenti modalità:

1) Utenze domestiche:

- l'erogazione del contributo compensativo sarà limitata alle sole Utenze domestiche relative a soggetti fragili (es. fruitori di buoni alimentari/soggetti in carico ai servizi sociali per difficoltà economiche), a prescindere dalla verifica, da parte del Comune, della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
- l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta nell'ambito della prima rata TARI dovuta per l'anno 2021, in scadenza al 30 settembre 2021, mediante conguaglio operato nell'avviso di pagamento;
- l'importo del contributo compensativo non potrà in ogni caso eccedere quanto complessivamente dovuto dal contribuente a titolo per l'anno 2021;
- qualora il debito complessivo Tari 2021 degli aventi diritto al contributo fosse superiore all'importo di € 18.106,00 reso disponibile da parte del Comune, si procederà una ripartizione proporzionale;

2) Utenze non domestiche:

- il contributo compensativo sarà pari ad € 180.838,00 da applicare:
- fino al cento per cento della quota variabile della tariffa
- per l'eventuale restante parte sulla quota fissa della tariffa prevista a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso dei mesi da ottobre a dicembre 2020 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;
- saranno esclusi dalla platea dei beneficiari le banche, i supermercati, i negozianti di generi alimentari e, più in generale, tutti i soggetti non interessati da provvedimenti di chiusura nel corso del sopracitato periodo;
- l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta nell'ambito della prima rata TARI dovuta per l'anno 2021, in scadenza al 30 settembre 2021, mediante conguaglio operato nell'avviso di pagamento e previa verifica, da parte del Comune, della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

DATO ATTO che l'erogazione del contributo compensativo per l'anno 2021 verrà invece disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2021, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2021, in scadenza al 30 novembre 2021, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti

delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

EVIDENZIATO che la somma dei contributi erogati per le chiusure 2020n e 2021 non può in ogni caso superare il valore della Tari 2021;

DATO ATTO che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

PRECISATO che per le Utenze di cui ai precedenti capoversi, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, ove non disposta d'ufficio da parte del Comune, sarà possibile presentare istanza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30/9/2021, avvalendosi della modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella quale dovranno attestare sotto la propria responsabilità l'effettiva sussistenza dei requisiti per poterne usufruire, nonché - per le sole Utenze non domestiche - la regolarità della propria posizione tributaria ai fini TARI nei confronti del Comune;

DATO ATTO che, per le Utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista in Regolamento a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;

CONSIDERATO che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l'anno 2021, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d'acconto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI il T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e il D. Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.;

CON VOTI espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE, a fronte di quanto previsto dall'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, e in conformità a quanto disposto con deliberazione di C.C. del 29/6/2021 n. 20 di accordare una specifica agevolazione sulla TARI 2021 dovuta dalle Utenze non domestiche, mediante l'istituzione e l'erogazione di uno specifico contributo compensativo analogo a quello introdotto per l'anno 2020;

DI STABILIRE che, al fine di ristorare le Utenze non domestiche dagli effetti negativi del protrarsi dell'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, il Comune di Pero intende quindi istituire ed erogare, per l'anno 2021 un contributo compensativo fino a € 185.214,51 da applicare fino al 100% della quota variabile della tariffa prevista a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria (con l'esclusione di banche, supermercati, negozianti di generi alimentari e, più in generale, di tutti i soggetti non interessati da provvedimenti di chiusura), che verrà finanziato dall'Amministrazione con i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 6 D.L. 73/2021;

DI STABILIRE altresì che, non avendo utilizzato il Comune tutte le risorse assegnate nel corso del 2020 per concedere riduzioni della TARI, l'Amministrazione intende erogare, a valere sulla bollettazione per l'anno 2021, un ulteriore contributo compensativo a favore delle utenze, anche domestiche, che si siano trovate in difficoltà nel pagamento dei tributi locali a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto, utilizzando i residui fondi stanziati dallo Stato nel 2020, che - in assenza di alcun vincolo di destinazione

di tali risorse - possono essere destinati sia a favore delle Utenze non domestiche che di quelle domestiche e che verrà erogato sulla base delle seguenti modalità:

1) Utenze domestiche:

- l'erogazione del contributo compensativo sarà limitata alle sole Utenze domestiche relative a soggetti fragili (es. fruitori di buoni alimentari/soggetti in carico ai servizi sociali per difficoltà economiche), a prescindere dalla verifica, da parte del Comune, della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
- l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta nell'ambito della prima rata TARI dovuta per l'anno 2021, in scadenza al 30 settembre 2021, mediante conguaglio operato nell'avviso di pagamento;
- l'importo del contributo compensativo non potrà in ogni caso eccedere quanto complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI 2021;
- qualora il debito complessivo TARI 2021 degli aventi diritto al contributo fosse superiore all'importo di € 18.106,00, reso disponibile da parte del comune, si procederà ad una ripartizione proporzionale;

2) Utenze non domestiche:

- il contributo compensativo sarà pari ad € 180.838,00 da applicare:
- fino al cento per cento della quota variabile della tariffa
- per l'eventuale restante parte sulla quota fissa della tariffa prevista a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso dei mesi da ottobre a dicembre 2020 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;
- saranno esclusi dalla platea dei beneficiari le banche, i supermercati, i negozianti di generi alimentari e, più in generale, tutti i soggetti non interessati da provvedimenti di chiusura nel corso del sopracitato periodo;
- l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta nell'ambito della prima rata TARI dovuta per l'anno 2021, in scadenza al 30 settembre 2021, mediante conguaglio operato nell'avviso di pagamento e previa verifica, da parte del Comune, della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

DI STABILIRE che l'erogazione del contributo compensativo per l'anno 2021 verrà invece disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2021, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di rata finale 2021, in scadenza al 30 novembre 2021, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

DI STABILIRE che la somma dei contributi erogati per le chiusure 2020 e 2021 non potrà in ogni caso superare il valore della TARI 2021;

DI STABILIRE che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

DI STABILIRE che le per Utenze di cui ai precedenti capoversi, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, ove non disposta d'ufficio da parte del Comune, sarà possibile presentare istanza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30/9/2021, avvalendosi della modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella quale dovranno attestare sotto la propria responsabilità l'effettiva sussistenza dei requisiti per poterne usufruire, nonché - per le sole Utenze non domestiche - la regolarità della propria posizione tributaria ai fini TARI nei confronti del Comune;

DI DARE ATTO che, per le Utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista in Regolamento a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;

DI DARE ATTO che le minori entrate derivanti dall'adozione del presente provvedimento fino all'ammontare dei fondi specifici previsti dallo Stato sarà coperta con gli stessi e con conseguente onere per gli Uffici competenti di adottare gli atti necessari per garantirne la copertura nell'ambito del bilancio;

DI FISSARE le seguenti scadenze per il versamento della Tassa rifiuti 2021:

- utenze domestiche:
-prima rata e rata unica 30/9
-seconda rata 30/11

- utenze non domestiche
-prima rata: 30/9
-seconda rata: 30/11

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con voti espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000, per poter procedere agli atti necessari all'emissione della prima rata in scadenza al 30/9/2021.

ALLEGATI:

-Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Votazioni espresse sulla Delibera:

N°	Qualifica	Nome	Votazione	Votazione IE
<u>1</u>	Sindaco	BELOTTI MARIA ROSA	Favorevole	Favorevole
<u>2</u>	Assessore	MAIOCCHI LAURA	Favorevole	Favorevole
<u>3</u>	Assessore	MIRANDOLA VANNI	Favorevole	Favorevole
<u>4</u>	Assessore	MARANO STEFANIA	Favorevole	Favorevole
<u>5</u>	Assessore	BARLETTA GIUSEPPE	Favorevole	Favorevole
<u>6</u>	Assessore	SEVERGNINI GIUSEPPINA		

Totale votanti: n.5 - Favorevoli n.5 - Contrari n.0 - Astenuti n.0

Totale votanti immediata eseguibilità: n.5 - Favorevoli n.5 - Contrari n.0 - Astenuti n.0

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Maria Rosa Belotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariagiovanna Guglielmini

